COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E MOBILITA'

UFFICIO VIABILITA', ZTL, OCCUPAZIONI E SEGNALETICA STRADALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Corradin Daniela

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 05/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CALATAFIMI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI ED AUTORIZZATI. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza n. 484 del 20/12/2019 relativa alla disciplina temporanea della circolazione stradale su Via Calatafimi, nella quale tra le altre disposizioni veniva anche autorizzato il transito dei veicoli con peso complessivo pari a t. 20,00 della Società Ecoambiente SrL di Rovigo sul Ponte Chiaviche in località Brancaglia, sullo scolo del Ceresolo, al confine tra il Comune di Rovigo ed il Comune di San Martino di Venezze nel tratto compreso tra l'intersezione con via S. Zennaro e i confini comunali con San Martino di Venezze;
Vista la comunicazione PG 25703/2021 del Settore LL.PP in merito al tratto di Via Calatafimi oggetto di recente riqualificazione;
Ritenuto quindi, in considerazione della realizzazione della predetta riqualificazione del tratto di Via Calatafimi, di procedere alla definizione della nuova disciplina permanente della circolazione dei veicoli sulla medesima, tenendo conto della salvaguardia delle caratteristiche tecniche costruttive della strada e delle connesse prioritarie esigenze di sicurezza stradale.
Visto gli artt.. 6 e 7 del Codice della strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione, Dpr 495/1992;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Sicurezza Polizia Locale , Trasporti e Mobilità;
Visto il decreto dirigenziale n. 40 del 25/3/2021 relativo all'attribuzione delle funzioni di Responsabile di procedimento al Vice Commissario Daniela Corradin,

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, qui richiamati integralmente quale parte integrante e sostanziale, la seguente viabilità sulla via Calatafimi:

COMUNE DI ROVIGO

1. nel tratto di strada **di via Calatafimi che va dalla intersezione con la S.R. n° 443 all'intersezione con via Serafino Zennaro** è disposto il **divieto di transito eccetto veicoli autorizzati e precisamente :**

- **i residenti** su tale tratto di via Calatafimi possono transitare con veicoli di massa massima **non superiore alle 3,5 tonnellate e larghezza non superiore a m. 2,0 con percorrenza nei due sensi di marcia;**

- **veicoli in visita ai residenti** aventi massa massima **non superiore alle 3,5 tonnellate e larghezza non superiore a mt. 2,0 con percorrenza nei due sensi di marcia ;**

- **veicoli** di coloro che hanno titolo ad accedere ai fondi agricoli situati lungo il percorso e che non hanno altro accesso, veicoli del Consorzio di Bonifica per le attività di istituto, **anche in deroga al limite di massa complessiva di 3,5 tonnellate e quello di larghezza non superiore a m. 2,0 con senso unico di marcia in direzione San Martino di Venezze;**

- i veicoli in proprietà, in uso o di vettori della Società Ecoambiente Srl di Rovigo e i veicoli delle Cooperative o altre Ditte a servizio di Ecoambiente Srl di Rovigo con **massa complessiva non superiore alle t. 7,5 con senso unico di marcia in direzione San Martino di Venezze;**

 E' ammessa la circolazione di altri veicoli anche di massa superiore a 7,5 t. di proprietà, in uso o a disposizione della Società Ecoambiente SrL, in via eccezionale, per la raccolta di ingombranti, di rifiuti pericolosi, tossici, nocivi e di eventuali scarichi abusivi che possono compromettere la salute ambientale, per la cui raccolta sono necessari veicoli specifici , con senso unico di marcia, con direzione San Martino di Venezze.

- tutti i veicoli sopra autorizzati, dovranno attenersi **al limite di velocità massima consentito di 30 Km/h** ;

- **sono fatte salve le deroghe ai veicoli di soccorso e ai veicoli delle Forze di Polizia, per l'espletamento delle attività di servizio, con percorrenza nei due sensi di marcia.**

2. Sul tratto di strada di **VIA CALATAFIMI** che va **dalla intersezione** con **VIA SERAFINO ZENNARO ai confini comunali con il Comune di San Martino di Venezze,** è disposto il **divieto di transito**, **eccetto i veicoli autorizzati e più precisamente:**

- veicoli di coloro che hanno titolo ad accedere ai fondi agricoli situati lungo il percorso e non hanno altro accesso, veicoli del Consorzio di Bonifica per le attività di istituto, **anche in deroga** al limite di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate e larghezza 2,0 m, **con senso unico di marcia in direzione San Martino di Venezze;**

 è in ogni caso vietato il transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 20,00 tonnellate di peso;

- i veicoli in proprietà, in uso o di vettori della Società Ecoambiente srl di Rovigo, delle Cooperative e delle Ditte a servizio della Società Ecoambiente SrL di Rovigo delle seguenti tipologie, come da relazione prot.75302 del 12.11.2019 di ECOAMBIENTE s.r.l. e note di pari protocollo del 12.11.2019 e prot. 75959 del 15.11.2019 del dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Rovigo:

 → autoveicolo compattatore a tre assi;

→ autocarro a tre assi con gru;
→ autotreno con rimorchio a due assi;
→ autoarticolato con semirimorchio a quattro assi,
sono autorizzati al transito nel tratto di strada sopra indicato in direzione San Martino di Venezze con attraversamento del ponte Chiaviche **solo se vuoti e con portata massima per asse fino a 13,5 tonnellate.**

Tale autorizzazione viene riconosciuta **al solo fine di assicurare, in via provvisoria,** il regolare svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conformemente agli accordi contenuti nel Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 19.12.2019.

Il Settore LL.PP dovrà provvedere a tenere monitorato lo stato di manutenzione del tratto di via Calatafimi interessato dal traffico dei veicoli di Ecoambiente s.r.l. e, come da nota PG/2019/83860 del dirigente di Settore, verificherà periodicamente lo stato del ponte Chiaviche al fine di confermarne o meno l'idoneità a sopportare il passaggio dei mezzi di Ecoambiente s.r.l.

E' a carico della Società Ecoambiente SrL ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno che dovesse essere arrecato a persone o cose in connessione con quanto autorizzato con la presente ordinanza, con esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo.

- Tutti i veicoli sopra autorizzati dovranno attenersi **al limite di velocità di 30 Km/h** ;

- **sono fatte salve le deroghe ai veicoli di soccorso e ai veicoli delle Forze di Polizia, per l'espletamento delle attività di servizio, con percorrenza nei due sensi di marcia. .**

3. Il presente atto revoca il precedente provvedimento n. 484/2019.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e sarà resa esecutiva mediante installazione e posa della relativa segnaletica stradale.

4. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971;

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

5. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

6. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti".

COMUNE DI ROVIGO

7. Di dare atto che, con la pubblicazione sul sito nell'Amministrazione Trasparente, vengono assolti gli obblighi informativi ai destinatari sugli effetti dell'atto.

8. copia della presente ordinanza **deve essere a bordo di tutti i veicoli di proprietà ,** in uso o di vettori della **Società Ecoambiente srl di Rovigo,** delle Cooperative e delle Ditte a servizio **della medesima Società ed essere esibita a richiesta delle Forze di Polizia.**

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale